

12.4.2018

FONTE:

<https://www.informazionefiscale.it/Spese-di-rappresentanza-detraibilita-IVA-deducibilita-2017>

# Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

**Redazione** - DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**Spese di rappresentanza: ecco quando è ammessa la deducibilità e la detraibilità Iva, e quali sono spese e importi per le quali è ammesso il rimborso fiscale per professionisti, imprese e società.**

21 LUGLIO 2017

Le **spese di rappresentanza** sono i costi che professionisti, società e imprese sostengono per accrescere il **prestigio della propria attività**. La **deducibilità** e la **detraibilità Iva** per tali importi è ammessa per le spese di rappresentanza che rispondono ai requisiti di congruità e inerENZA con l'attività svolta, secondo le regole previste al **comma 2 art. 108 del Tuir**.

La **deducibilità delle spese di rappresentanza** così come la **detraibilità Iva** sono state modificate recentemente con il **D.Lgs. 147/2015**, con il quale per tutte le spese a finalità di promozione e propaganda dell'attività di professionisti e imprese è stato aumentato l'importo massimo che si può indicare nel **modello Unico - Redditi 2017**.

Diverse, invece, le regole per quanto riguarda le spese di rappresentanza dei soggetti in **regime dei minimi o forfettario**. La legge prevede la possibilità di deducibilità e detraibilità Iva in questi casi?

Cerchiamo di seguito di fare un po' di chiarezza e vediamo quali sono le regole e gli importi di **deducibilità e di detraibilità Iva 2017** per le **spese di rappresentanza** a fronte delle recenti modifiche apportate al Tuir.

## Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

Le **spese di rappresentanza** sono i costi sostenuti da professionisti, società e imprese a fini promozionali che non comportano per l'azienda un ricavo diretto.

Recentemente la Cassazione, con la **sentenza n. 10111/2017** ha ribadito qual è la differenza tra spese di propaganda e di rappresentanza. Come abbiamo già detto queste ultime possono essere **convegni, fiere o viaggi**, devono rispettare i due requisiti di inerENZA e congruità ma soprattutto non hanno come scopo principale un incremento in vendite o ricavi.

La Cassazione ha dunque fatto l'importante distinzione tra **spese di pubblicità e propaganda** finalizzati alla promozione di beni o servizi prodotti dall'azienda al fine di incrementare le vendite, e **spese di rappresentanza** propriamente intese, sulla base di quanto previsto dal Tuir.

Soltanto le spese finalizzate ad accrescere il prestigio dell'azienda, possono essere portate in **detraibilità Iva** e con la presentazione del modello Unico è riconosciuta la possibilità di beneficiare della **deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel 2017**.

L'**art. 108 del Tuir** e l'**art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008** sono chiari nello specificare cosa sono le spese di rappresentanza e quali sono le regole su deducibilità e detraibilità Iva: non si tratta di spese pubblicitarie ma di tutti quei costi sostenuti per **promuovere l'immagine dell'impresa**.

## **Cosa sono le spese di rappresentanza e quando è ammessa la detraibilità IVA e deducibilità 2017**

Per fare qualche esempio, le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per organizzare congressi, eventi e manifestazioni. La regola generale è che dalle spese di rappresentanza non debba mai derivare un ricavo diretto.

Ai fini della deducibilità e della detraibilità Iva delle spese di rappresentanza 2017 è necessario rispettare determinati requisiti fiscali. In sintesi:

- **inerenza**, ovvero spese *“effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa”*;
- sostenute in riferimento ai **clienti dell'impresa**, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell'impresa, **clienti effettivi**, che quelli **potenziali**, cioè interessati all'impresa dal punto di vista commerciale come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2009.

## **Spese di rappresentanza: detraibilità Iva 2017**

Le regole sulla **detraibilità Iva 2017** per le spese di rappresentanza non cambiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il **dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva**.

Per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2017 la **detraibilità Iva totale** delle *“spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”*.

Al contrario, *“non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”*. In pratica è ammessa la **detraibilità Iva al 100%** soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di **indetraibilità** totale.

## **Spese di rappresentanza: deducibilità 2017**

Sulle **deducibilità delle spese di rappresentanza 2017** è bene ricordare che con il **Decreto legislativo 147/2015** è stato aumentato l'importo ammesso in dichiarazione dei redditi per imprese, società e professionisti.

Le nuove regole, che hanno modificato quanto previsto dal **comma 2 dell'art. 108 del Tuir**, sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 e prevedono i seguenti limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza anche per il 2017:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.

Non cambia, invece, quanto previsto per la **distribuzione gratuita di beni**: il limite è di 50 euro.

### **Spese di rappresentanza: deducibilità e detraibilità Iva 2017 minimi e forfettari**

Rispetto alle regole sulle **deducibilità e detraibilità Iva 2017 delle spese di rappresentanza** sopra elencate specifichiamo che per i contribuenti titolari di **partita Iva nel regime forfettario** non è ammessa la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute e neppure la detraibilità Iva, considerando la particolare natura di questo regime fiscale.

Per i titolari di partita IVA nel regime dei minimi, invece, è ammessa la deducibilità al 50%, ma non la detraibilità dell'IVA (che per questa particolare categoria di contribuenti rappresenta quindi un costo).